



Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Indicazioni per l'applicazione del dispositivo ministeriale prot. n. 27237-22/11/21-DGSAF sul territorio regionale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari  
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c.,

Al Ministero della Salute  
DGSAFV- Ufficio III

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e  
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alla Direzione Sanitaria dell'IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza  
Aviaria – IZS delle Venezie

A seguito di richieste di chiarimento, con la presente si forniscono alcune indicazioni relative all'applicazione del provvedimento ministeriale in oggetto (che ad ogni buon conto si allega alla presente) sul territorio regionale.

Si precisa che il suddetto provvedimento ministeriale annulla e sostituisce i dispositivi DGSAF prot. n. 24347 del 22/10/2021 e n. 25660 del 05/11/2021: sono conseguentemente annullate le nostre precedenti note prot. n. 478103 del 20/10/21 e n. 527643 del 10/11/21.

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente per quanto concerne le misure da applicare nelle zone di restrizione (ZP e ZS) dei focolai HPAI.

- **Rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna:** nel corso dell'Unità di Crisi Centrale del 30/11/21 è stato concordato che il Ministero della Salute uscirà con delle indicazioni operative al riguardo nel prossimo provvedimento nazionale, in corso di emanazione;
- **Accasamenti:**
  - Nelle zone di restrizione (ZP, ZS) per IA: in conformità a quanto previsto dal D.Lvo 9/2010, è vietato l'accasamento di pollame;

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



- In ZUR: ai sensi del provvedimento ministeriale allegato, è vietato l'accasamento dei tacchini da carne. Si sottolinea che una eventuale deroga a tale divieto può essere concessa solo dal Ministero della Salute, sentito il CRN-IA, alle condizioni e in base all'iter indicati nel provvedimento nazionale.
- **Fiere, mostre e mercati con avicoli:** ad integrazione di quanto disposto dal provvedimento nazionale, è vietata l'esposizione di avicoli in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali nelle Zone A e B e in ZUR.
- Per quanto concerne l'art. 2, comma 4 del provvedimento nazionale, si precisa che la "movimentazione di animali vivi nella ZUR" (es. pollastre) è consentita anche verso allevamenti all'esterno della ZUR: sono fatti salvi i divieti di accasamento in ZP/ZS e (per i tacchini da carne) in ZUR stessa, come specificato ai punti precedenti.
- Relativamente ai **campionamenti** per HPAI da effettuare in Regione del Veneto a seguito del provvedimento nazionale prot. n. 27237- 22/11/2021-DGSAF, si riporta in allegato alla presente uno schema riepilogativo, aggiornato alla data odierna;
- Per quanto concerne le **movimentazioni di avicoli da ZUR (ad eccezione delle ZP/ZS)**, fatto salvo quanto previsto dal provvedimento nazionale allegato, in accordo con le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, si rappresenta quanto segue:
  - Ai sensi del provvedimento nazionale, i volatili (tutte le specie) di allevamenti in ZUR devono **PRIORITARIAMENTE** macellare in stabilimenti siti nella ZUR stessa, previo rispetto dei controlli indicati in All. 2 al provvedimento nazionale: IN PRIMIS dovranno essere macellati in impianti siti in ZUR della Regione Veneto, e (per oggettive difficoltà, ad es. limitata capacità dei macelli) secondariamente in macelli siti in ZUR della Lombardia, quindi (in ordine) in macelli in zona libera del Veneto, e infine in macelli delle altre Regioni, alle condizioni sotto indicate.
  - Relativamente alle movimentazioni INTRA ZUR (Veneto - Lombardia), ad eccezione delle ZP/ZS: **non va inviata richiesta alla Regione:** le movimentazioni possono avvenire nel rispetto di quanto indicato nel protocollo di cui all'Allegato 2 del provvedimento ministeriale. L'esito favorevole dei controlli dovrà essere riportato sul Mod. 4 o allegato rapporto di prova o comunque essere comunicato/trasmesso, anche per vie brevi, al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione.
  - Relativamente alle movimentazioni da ZUR del Veneto (ad eccezione delle ZP/ZS) verso macelli della Regione Emilia Romagna:
    - In partenza dalla prov. di VR: è necessario che venga chiesto nullaosta alla scrivente Regione ([sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it)), che chiederà apposito parere al S.V. Regione Emilia Romagna per il seguito di competenza. Tali deroghe possono essere richieste SOLO IN VIA ECCEZIONALE;
    - In partenza dalle altre Province: ALLO STATO ATTUALE, valutato il rischio e considerata l'impossibilità di macellare tutti gli animali presenti nella ZUR all'interno della Regione del Veneto, in accordo con la Regione Emilia Romagna, tali movimentazioni **possono avvenire**

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



**senza preventivo nullaosta delle due Regioni interessate:** le movimentazioni possono avvenire nel rispetto di quanto indicato nel protocollo di cui all'Allegato 2 del citato provvedimento ministeriale.

L'esito favorevole dei controlli dovrà essere riportato sul Mod. 4 o allegato rapporto di prova o comunque essere comunicato/trasmesso, anche per vie brevi, al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione.

Inoltre, la filiera dovrà comunicare il programma di carico al Servizio Veterinario della AULSS competente per il macello, che lo validerà.

- Per le movimentazioni dagli allevamenti siti nella ZUR delle province di PD, RO, VI e VE (ad eccezione delle ZP/ZS) verso macelli del Veneto siti fuori ZUR: non serve mandare richiesta di deroga alla scrivente Regione, bensì le movimentazioni possono essere effettuate a condizione che sia garantito il protocollo di cui all'Allegato 2 del citato provvedimento ministeriale. L'esito favorevole dei controlli dovrà essere riportato sul Mod. 4 o allegato rapporto di prova o comunque essere comunicato/trasmesso, anche per vie brevi, al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione.
  - In caso (eccezionale) di movimentazioni da ZUR del Veneto (ad eccezione delle ZP/ZS) verso macelli di altre Regioni (eccetto Lombardia e Emilia Romagna): va richiesto nullaosta alla scrivente Regione ([sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it)), che chiederà apposito parere al S.V. della Regione di destino.
- Per quanto concerne le richieste di deroga per **movimentazioni di animali da ZP/ZS**, si dovrà seguire il consueto *iter*, ovvero: l'allevatore/Filiera deve inviare le richieste, al fine della valutazione di concerto con l'IZSve (che richiederà i tempi necessari: si prega di non sollecitare risposte "urgenti" in giornata, tantomeno entro poche ore dalla richiesta) all'indirizzo: [sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it), indicando sempre cod.az. di partenza, specie avicola, numero (se per macellazione), stabilimento o allevamento di destino, data prevista movimentazione.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente nota, si rimanda all'allegato provvedimento ministeriale e alla normativa vigente in materia di biosicurezze avicole e misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari.

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA  
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI  
Il Direttore  
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese  
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero  
Tel. 041/2791569 - e-mail: [laura.favero@regione.veneto.it](mailto:laura.favero@regione.veneto.it)  
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**  
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e/2021/14  
Allegati: 2

**Oggetto:** Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e sue successive modifiche recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTO il proprio dispositivo prot. DGSAF n. n. 24347 del 22/10/2021 avente ad oggetto:” Focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in Provincia di Verona. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale;

VISTO il proprio dispositivo prot. DGSAF n. 0025660 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria con il quale è stata istituita in provincia di Verona una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR);

VISTO il resoconto della riunione tenutasi il 15 novembre 2021 a cui hanno partecipato rappresentanti della DGSAF, delle regioni Veneto e Lombardia, dal CRN per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, nella quale sono state discusse nuove strategie di intervento negli allevamenti avicoli alla luce di ulteriori conferme di focolai di influenza aviaria in diverse località della provincia di Verona di cui non è nota la connessione epidemiologica con precedenti focolai ad alta patogenicità H5N1;

CONSIDERATO che nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sono stati confermati nelle province di Padova e Brescia, zone ad alta densità avicola;

CONSIDERATO che ulteriori casi di influenza aviaria ad alta patogenicità sono stati confermati in uccelli selvatici nella provincia di Udine e nella provincia di Verona, in particolare in una gazza ed in un gabbiano, ad indicare un'elevata circolazione del virus nell'ambiente;

CONSIDERATO che la conferma di focolai di influenza aviaria nelle province di Padova e Brescia richiede la modifica dell'attuale estensione della Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) definita con la citata nota prot. n. 25660 del 5/11/2021 al fine di gestire il rischio di una ulteriore diffusione dell'epidemia in territori o regioni attualmente non colpiti dall'influenza aviaria;

CONSIDERATA la necessità di adottare ulteriori misure sanitarie al fine di scongiurare il rischio che il virus dell'influenza aviaria si diffonda in maniera incontrollabile nelle Regioni Veneto e Lombardia ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale, ingenti costi economici, chiusura dei mercati esteri nonché rischi per la salute pubblica;

RITENUTO quindi di dover riorganizzare e potenziare le misure previste dalle citate note prot. n. 24347 del 22/10/2021 e n. 25660 del 5/11/2021 ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 9/2010 e del Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

RITENUTO alla luce della mutata situazione epidemiologica di dover consentire alle Asl territorialmente competenti di potersi avvalere della possibilità di conferire delega di funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016 al fine di poter conseguire un più efficace contrasto alla diffusione del virus influenzale;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche evidenziata dalle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

## DISPONE

### Articolo 1

*(Misure di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria sul territorio nazionale e nelle zone A e B dell'Accordo Stato regioni)*

1. Sull'intero territorio nazionale si conferma l'obbligo per chiunque detenga volatili di segnalare tempestivamente all'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio i sospetti di influenza aviaria riferibili a comparsa di sintomatologia clinica, aumenti anche minimi della mortalità o variazioni dei parametri produttivi con particolare riferimento a produzione giornaliera di uova, consumo giornaliero di mangime e/o di acqua, in applicazione a quanto previsto dal Reg. CE 429/2016 e atti delegati. In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio dell'IZS competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici con le modalità previste dal dispositivo del Ministero della Salute DGSF prot. n. 0023818 del 15/10/2021.
2. Nelle zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio, ad eccezione delle aree delle Regioni Lombardia e Veneto in cui vengono applicate le misure previste per le Zone di Ulteriore Restrizione (ZUR) di cui all'articolo 2 del presente Dispositivo, nei tacchini da carne e nelle ovaiole a fine ciclo destinate al macello dovranno essere effettuati una visita clinica e un campionamento come indicato in Allegato 2, atti a rilevare sia la circolazione di virus influenzali ad alta patogenicità, sia quella di virus a bassa patogenicità (es. H5N1 LPAI recentemente individuato in provincia di Ferrara). Il prelievo di campioni diagnostici e le visite cliniche precedenti il carico possono essere svolte anche con il supporto dei veterinari della filiera.
3. Nell'intero territorio delle Regioni a rischio di cui al DM 14 marzo 2018 è sospesa la pratica di utilizzo quali richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi. Si precisa che gli animali dovranno rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.
4. E' sospeso il rilascio di esemplari per il ripopolamento di selvaggina da penna proveniente dalle e nelle Regioni a rischio di cui al DM 14 marzo 2018. In deroga alla sospensione di cui sopra, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti potranno autorizzare tale pratica alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.
5. Nell'intero territorio delle Regioni a rischio di cui al DM 14 marzo 2018 il pollame e i volatili in cattività presenti negli allevamenti all'aperto devono essere detenuti al chiuso come già previsto dalla nota prot. n. 23818 del 15/10/2021. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere tale divieto anche ad altre zone ritenute a rischio del proprio territorio di riferimento.
6. E' rafforzata l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all' Ordinanza 26 agosto 2005, e s.m.e.i. così come richiamato dalla nota prot. n. 23818 del 15/10/2021.

### Articolo 2

*(Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR))*

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del D.Lgs. 9 del 25 gennaio 2010 e dell'articolo 21 comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687, fatte salve le zone di protezione e sorveglianza già stabilite o da stabilirsi intorno ai focolai confermati, è istituita una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente il territorio dei Comuni ricadenti nelle province di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento.
2. Il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nel territorio della ZUR siano applicate le seguenti misure:



- i) il censimento del pollame negli allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfoltimi, svuotamenti) ove consentiti;
- ii) chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto all'interno di un edificio dell'azienda come già previsto dalla Nota Ministeriale prot. n. 23818 del 15/10/2021;
- iii) divieto di accasamento dei tacchini da carne; in deroga a tale divieto il Ministero della salute potrà consentire gli accasamenti sulla base di una programmazione concordata con il CRN per l'influenza aviaria basata su aree omogenee di rischio previa valutazione favorevole dello stesso CRN e verifica dei requisiti di biosicurezza da parte delle ASL territorialmente competenti;
- iv) divieto di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame e uccelli domestici.

3. Per quanto riguarda l'invio al macello dei volatili è obbligatorio:

- i) invio programmato al macello di tutte le partite di tacchini da carne pronti per la macellazione inclusi quelli che abbiano raggiunto un peso pari a due terzi del peso previsto a fine ciclo ovvero un peso ritenuto idoneo alla commercializzazione;
- ii) al fine di organizzare in maniera efficiente quanto disposto alla precedente lettera i) le filiere proprietarie dei macelli posti in ZUR programmano su base settimanale, di concerto con le Autorità competenti della regione interessata e le ASL territorialmente competenti, in funzione della potenzialità massima di macellazione dello stabilimento, il numero di partite e il numero di capi di tacchini da macellare provenienti da stabilimenti posti nella ZUR. Qualora non fosse possibile utilizzare esclusivamente stabilimenti di macellazione posti nella ZUR, le filiere, ottenuta l'autorizzazione necessaria dalla Regione competente sullo stabilimento di allevamento previo accordo con la Regione competente sullo stabilimento di macellazione, dovranno inviare analogo programmazione verso altri stabilimenti posti al di fuori di essa;
- iii) gli impianti di macellazione presenti nella ZUR devono macellare prioritariamente gli animali provenienti dalla ZUR indipendentemente dalla filiera e solo nel caso in cui la capacità di macellazione di tali stabilimenti non sia sufficiente sarà possibile consentire la macellazione in impianti posti al di fuori della ZUR ma preferibilmente all'interno della Regione;
- iv) l'invio agli impianti di macellazione di volatili è consentito previa valutazione della situazione epidemiologica, esecuzione di visite cliniche e campionamenti come indicato in Allegato 2.

4. Controlli e modalità di movimentazione di animali vivi nella ZUR sono disciplinati come segue:

- i) è possibile movimentare dagli allevamenti presenti nella ZUR animali vivi e destinati ad altri allevamenti previa visita clinica e campionamenti come indicato in Allegato 2;
- ii) nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla ZUR il pollame deve rimanere nello stabilimento di destinazione per almeno un periodo di 21 giorni e a cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti quelli presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus;
- iii) gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m. e i..

5. La movimentazione di materiale da aziende presenti nella ZUR è disciplinata come segue:

- i) L'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, di mangimi per pollame, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività, liquami, strame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria così come la fresatura della lettiera è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m. e i.;

- ii) devono essere predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m. e i.

### Articolo 3

*(Sorveglianza negli allevamenti situati nella ZUR, escluse le zone di protezione, nelle altre Regioni a rischio e nel rimanente territorio nazionale)*

1. La sorveglianza passiva è rafforzata in tutti gli allevamenti delle specie sensibili: le attività di sorveglianza dovranno essere basate sull'immediata segnalazione di qualsiasi variazione anche minima nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova; in caso di sospetto, dovrà essere raccolto un set di campioni standard costituito da tamponi tracheali su tutti i morti della giornata fino ad un massimo di 20 per allevamento.

2. Nel caso in cui non vi siano elementi tali da indurre il sospetto di influenza aviaria ma si rendano necessari accertamenti per verificare la presenza di patologie o l'esecuzione di trattamenti antibiotici, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario aziendale. In questi casi, negli allevamenti di tacchini da carne, galline ovaiole e svezzatori con animali di età superiore alle tre settimane il veterinario aziendale e il Servizio veterinario dell'ASL localmente competente valuteranno la necessità di effettuare o meno il prelievo di campioni per escludere la presenza di virus influenzali. Nel caso si verificano le situazioni sopradescritte il campionamento è obbligatorio per gli allevamenti presenti nella ZUR

### Articolo 4

*(Movimentazioni verso il macello, sorveglianza e misure aggiuntive di prevenzione nelle zone di protezione)*

1. E'rafforzata la sorveglianza negli allevamenti di tacchini da carne di età superiore a 30 giorni, e negli allevamenti di galline ovaiole presenti nelle zone di protezione, con raccolta di tamponi tracheali su 5 morti di recente o su soggetti malati o moribondi per capannone con le seguenti cadenze:

- almeno una volta a settimana negli allevamenti di tacchini;
- 1 volta ogni 14 giorni per gli allevamenti di galline ovaiole.

2. Le movimentazioni per il macello dovranno essere autorizzate previa accurata valutazione del rischio, dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano che indicheranno gli appropriati controlli da effettuare e le modalità operative da mettere in atto.

3. Divieto di spargimento della pollina proveniente dagli allevamenti di pollame commerciale presenti nelle zone di protezione senza un tempo minimo di stoccaggio e fermentazione di 42 giorni.

### Articolo 5

*(Integrazione delle misure di sorveglianza e controllo sul territorio nazionale)*

1. Sul territorio nazionale, sulla base della valutazione del rischio e dell'evoluzione della situazione epidemiologica per l'influenza aviaria, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, comprese quelle con Comuni ricadenti nella ZUR, integrano le misure previste dal presente dispositivo con adeguate misure di sorveglianza e prevenzione.

### Articolo 6

*(Effettuazione dei prelievi e possibilità di delega)*

1. In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti, il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente potrà avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, dovranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento. Sarà compito del Servizio veterinario dell'ASL localmente competente, in accordo con i laboratori, individuare procedure di campionamento atte a ridurre al minimo l'ingresso dei veterinari ufficiali e persone estranee negli allevamenti.

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti [a.maroni@sanita.it](mailto:a.maroni@sanita.it) tel 06. 59946814



2. L'ASL territorialmente competente in caso di necessità, ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016, può delegare funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali all'interno della ZUR ivi comprese le zone di sorveglianza e protezione limitatamente alla durata della ZUR stessa.

#### Articolo 7

##### *(Separazione funzionale)*

1. Le Filiere avicole operanti sul territorio delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate ed i singoli operatori, devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni stesse. Di tale principio si terrà conto per quanto riguarda la concessione delle deroghe in materia di movimentazioni e accasamenti.

#### Articolo 8

##### *(Misure di biosicurezza)*

1. Ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere mantenute stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare le regioni, nelle aree a rischio A e B, devono proseguire nell'applicazione delle misure di controllo previste dalla sopra citata ordinanza atte a garantire il divieto delle pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a elevata produzione avicola dovranno inoltre mantenere costantemente aggiornata la valutazione delle biosicurezze presso tutti gli allevamenti avicoli commerciali. Tale valutazione dovrà tener conto delle specie a maggior rischio di introduzione della malattia. Negli allevamenti di pollame da carne e di galline per la produzione di uova da consumo situati nella ZUR e nelle Aree A e B, l'accasamento dovrà essere autorizzato previa verifica favorevole dei requisiti di biosicurezza. A tale proposito i pareri per consentire gli accasamenti in deroga dovranno essere corredati da verifica attestante le condizioni di biosicurezza effettuata almeno negli ultimi 12 mesi.

3. Oltre a quanto previsto nel precedente comma, nella ZUR di cui all'articolo 2, devono essere applicate le seguenti ulteriori misure:

a) le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci o qualsiasi altra sostanza autorizzata utilizzata a scopo terapeutico o profilattico negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL localmente competente;

b) il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l'allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato.

#### Articolo 9

##### *(Abbattimenti)*

1. In caso di abbattimento il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente dovrà garantire in maniera documentata la corretta attuazione di tutte le procedure ivi compreso quanto previsto dal Regolamento 2009/1099.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8 della legge 218/88 negli allevamenti sottoposti ad abbattimento dovrà essere preventivamente valutata la conformità delle condizioni di biosicurezza esistenti adottate dagli operatori prima di procedere all'attuazione delle procedure di pulizia e disinfezione.

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti [a.maroni@sanita.it](mailto:a.maroni@sanita.it) tel 06. 59946814

3. Nella gestione del focolaio l'attuazione della procedura dell'abbattimento degli animali deve essere considerata sempre come prioritaria sia per arrestare la moltiplicazione e diffusione virale che per motivi di benessere animale.

#### Articolo 10

*(Obblighi degli operatori, dei tecnici, dei veterinari aziendali e dei responsabili delle filiere)*

1. Gli operatori, i tecnici, i veterinari aziendali e i veterinari e responsabili delle filiere hanno l'obbligo di collaborare con il servizio veterinario dell'ASL localmente competente nella gestione del focolaio e nell'attuazione delle misure di controllo della malattia. In particolare sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per la stesura dell'indagine epidemiologica e ogni altra informazione utile ad individuare l'ingresso della malattia nello stabilimento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 500 del CP in materia di diffusione di malattie agli animali, la mancata collaborazione degli operatori, dei tecnici, dei veterinari aziendali e dei responsabili delle filiere unitamente all'inosservanza, anche parziale, delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti per i controlli previsti nella sorveglianza o per le movimentazioni delegati ai veterinari aziendali e la mancata attuazione negli stabilimenti delle misure di biosicurezza sarà valutata ai fini dell'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 della legge 218/88 in materia di indennizzi per gli abbattimenti.

#### Articolo 11

*(Durata delle misure e disposizioni transitorie)*

1. Ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 2020/687 il presente Dispositivo resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 a far data dalla sua emanazione.


2. Esclusivamente per le macellazioni da effettuarsi nella giornata del 23/11/2021 si applicano le regole di cui al dispositivo DGSAF prot. n. 25660 del 05/11/2021.

3. Il presente dispositivo annulla e sostituisce i dispositivi DGSAF prot. n. 24347 del 22/10/2021 e n. 25660 del 05/11/2021 e può essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno reso necessaria l'adozione e sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nella sezione "Trovanorme".

Roma, 22/11/2021

II DIRETTORE GENERALE  
\*Dott. Pierdavide Lecchini

# Allegato 1



\* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59946755  
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti [a.maroni@sanita.it](mailto:a.maroni@sanita.it) tel 06. 59946814

Elenco comuni ricadenti nella ZUR

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Lombardia	Bergamo	Antegnate	016010	
Lombardia	Bergamo	Bagnatica	016018	SUD A4
Lombardia	Bergamo	Barbata	016019	
Lombardia	Bergamo	Bolgare	016028	SUD A4
Lombardia	Bergamo	Calcinate	016043	
Lombardia	Bergamo	Calcio	016044	
Lombardia	Bergamo	Castelli Calepio	016062	SUD A4
Lombardia	Bergamo	Cavernago	016066	
Lombardia	Bergamo	Chiuduno	016073	SUD A4
Lombardia	Bergamo	Civate al Piano	016076	
Lombardia	Bergamo	Cortenuova	016083	
Lombardia	Bergamo	Costa di Mezzate	016084	SUD A4
Lombardia	Bergamo	Covo	016087	
Lombardia	Bergamo	Fara Olivana con Sola	016097	
Lombardia	Bergamo	Fontanella	016101	
Lombardia	Bergamo	Ghisalba	016113	
Lombardia	Bergamo	Grumello del Monte	016120	SUD A4
Lombardia	Bergamo	Isso	016122	
Lombardia	Bergamo	Martinengo	016133	
Lombardia	Bergamo	Mornico al Serio	016141	
Lombardia	Bergamo	Palosco	016157	
Lombardia	Bergamo	Pumenengo	016177	
Lombardia	Bergamo	Romano di Lombardia	016183	
Lombardia	Bergamo	Seriate	016198	SUD A4
Lombardia	Bergamo	Telgate	016212	SUD A4
Lombardia	Bergamo	Torre Pallavicina	016217	
Lombardia	Brescia	Acquafredda	017001	
Lombardia	Brescia	Adro	017002	
Lombardia	Brescia	Alfianello	017004	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Lombardia	Brescia	Azzano Mella	017008	
Lombardia	Brescia	Bagnolo Mella	017009	
Lombardia	Brescia	Barbariga	017011	
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	017013	
Lombardia	Brescia	Bedizzole	017014	
Lombardia	Brescia	Berlingo	017015	
Lombardia	Brescia	Borgo San Giacomo	017020	
Lombardia	Brescia	Borgosatollo	017021	
Lombardia	Brescia	Brandico	017026	
Lombardia	Brescia	Brescia	017029	SUD A4
Lombardia	Brescia	Calcinato	017032	
Lombardia	Brescia	Calvagese della Riviera	017033	
Lombardia	Brescia	Calvisano	017034	
Lombardia	Brescia	Capriano del Colle	017037	
Lombardia	Brescia	Carpenedolo	017039	
Lombardia	Brescia	Castegnato	017040	
Lombardia	Brescia	Castel Mella	017042	
Lombardia	Brescia	Castelcovati	017041	
Lombardia	Brescia	Castenedolo	017043	SUD A4
Lombardia	Brescia	Castrezzato	017045	
Lombardia	Brescia	Cazzago San Martino	017046	
Lombardia	Brescia	Chiari	017052	
Lombardia	Brescia	Cigole	017053	
Lombardia	Brescia	Coccaglio	017056	
Lombardia	Brescia	Cologne	017059	
Lombardia	Brescia	Comezzano-Cizzago	017060	
Lombardia	Brescia	Corte Franca	017062	
Lombardia	Brescia	Corzano	017064	
Lombardia	Brescia	Dello	017066	
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	017067	



Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Lombardia	Brescia	Erbusco	017069	
Lombardia	Brescia	Fiesse	017071	
Lombardia	Brescia	Flero	017072	
Lombardia	Brescia	Gambara	017073	
Lombardia	Brescia	Gavardo	017077	
Lombardia	Brescia	Ghedi	017078	
Lombardia	Brescia	Gottolengo	017080	
Lombardia	Brescia	Iseo	017085	
Lombardia	Brescia	Isorella	017086	
Lombardia	Brescia	Leno	017088	
Lombardia	Brescia	Lograto	017091	
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	017092	
Lombardia	Brescia	Longhena	017093	
Lombardia	Brescia	Maclodio	017097	
Lombardia	Brescia	Mairano	017099	
Lombardia	Brescia	Manerba del Garda	017102	
Lombardia	Brescia	Manerbio	017103	
Lombardia	Brescia	Mazzano	017107	
Lombardia	Brescia	Milzano	017108	
Lombardia	Brescia	Moniga del Garda	017109	
Lombardia	Brescia	Monticelli Brusati	017112	
Lombardia	Brescia	Montichiari	017113	
Lombardia	Brescia	Montirone	017114	
Lombardia	Brescia	Muscoline	017116	
Lombardia	Brescia	Nuvolento	017119	
Lombardia	Brescia	Nuvolera	017120	
Lombardia	Brescia	Offlaga	017122	
Lombardia	Brescia	Ome	017123	
Lombardia	Brescia	Orzinuovi	017125	
Lombardia	Brescia	Orzivecchi	017126	



Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Lombardia	Brescia	Ospitaletto	017127	
Lombardia	Brescia	Padenghe sul Garda	017129	
Lombardia	Brescia	Paderno Franciacorta	017130	
Lombardia	Brescia	Paitone	017132	
Lombardia	Brescia	Palazzolo sull'Oglio	017133	SUD A4
Lombardia	Brescia	Passirano	017136	
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	017137	
Lombardia	Brescia	Polpenazze del Garda	017145	
Lombardia	Brescia	Pompiano	017146	
Lombardia	Brescia	Poncarale	017147	
Lombardia	Brescia	Ponteviso	017149	
Lombardia	Brescia	Pontoglio	017150	
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	017151	SUD A4
Lombardia	Brescia	Pralboino	017152	
Lombardia	Brescia	Prevalle	017155	
Lombardia	Brescia	Provaglio d'Iseo	017156	
Lombardia	Brescia	Quinzano d'Oglio	017159	
Lombardia	Brescia	Remedello	017160	
Lombardia	Brescia	Rezzato	017161	SUD A4
Lombardia	Brescia	Roccafranca	017162	
Lombardia	Brescia	Rodengo Saiano	017163	
Lombardia	Brescia	Roncadelle	017165	SUD A4
Lombardia	Brescia	Rovato	017166	
Lombardia	Brescia	Rovato	017166	
Lombardia	Brescia	Rudiano	017167	
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	017172	
Lombardia	Brescia	San Paolo	017138	
Lombardia	Brescia	San Zeno Naviglio	017173	
Lombardia	Brescia	Seniga	017177	
Lombardia	Brescia	Soiano del Lago	017180	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Lombardia	Brescia	Torbole Casaglia	017186	
Lombardia	Brescia	Travagliato	017188	
Lombardia	Brescia	Trenzano	017190	
Lombardia	Brescia	Urago d'Oglio	017192	
Lombardia	Brescia	Verolanuova	017195	
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	017196	
Lombardia	Brescia	Villachiarà	017200	
Lombardia	Brescia	Visano	017203	
Lombardia	Cremona	Acquanegra Cremonese	019001	
Lombardia	Cremona	Annicco	019003	
Lombardia	Cremona	Azzanello	019004	
Lombardia	Cremona	Bonemerse	019006	
Lombardia	Cremona	Bordolano	019007	
Lombardia	Cremona	Calvatone	019009	
Lombardia	Cremona	Camisano	019010	
Lombardia	Cremona	Cappella Cantone	019013	
Lombardia	Cremona	Cappella de' Picenardi	019014	
Lombardia	Cremona	Casalbuttano ed Uniti	019016	
Lombardia	Cremona	Casale Cremasco-Vidolasco	019017	
Lombardia	Cremona	Casaletto di Sopra	019019	
Lombardia	Cremona	Casalmaggiore	019021	
Lombardia	Cremona	Casalmorano	019022	
Lombardia	Cremona	Castel Gabbiano	019024	
Lombardia	Cremona	Casteldidone	019023	
Lombardia	Cremona	Castelleone	019025	
Lombardia	Cremona	Castelverde	019026	
Lombardia	Cremona	Castelvisconti	019027	
Lombardia	Cremona	Cella Dati	019028	
Lombardia	Cremona	Cicognolo	019030	
Lombardia	Cremona	Cingia de' Botti	019031	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	019032	
Lombardia	Cremona	Corte de' Frati	019033	
Lombardia	Cremona	Crema	019035	EST Fiume Serio
Lombardia	Cremona	Cremona	019036	
Lombardia	Cremona	Crotta d'Adda	019038	
Lombardia	Cremona	Cumignano sul Naviglio	019039	
Lombardia	Cremona	Derovere	019040	
Lombardia	Cremona	Fiesco	019043	
Lombardia	Cremona	Formigara	019044	
Lombardia	Cremona	Gabbioneta-Binanuova	019045	
Lombardia	Cremona	Gadesco-Pieve Delmona	019046	
Lombardia	Cremona	Genivolta	019047	
Lombardia	Cremona	Gerre de' Caprioli	019048	
Lombardia	Cremona	Gombito	019049	
Lombardia	Cremona	Grontardo	019050	
Lombardia	Cremona	Grumello Cremonese ed Uniti	019051	
Lombardia	Cremona	Gussola	019052	
Lombardia	Cremona	Isola Dovarese	019053	
Lombardia	Cremona	Izano	019054	
Lombardia	Cremona	Madignano	019055	
Lombardia	Cremona	Malagnino	019056	
Lombardia	Cremona	Martignana di Po	019057	
Lombardia	Cremona	Montodine	019059	EST Fiume Serio
Lombardia	Cremona	Motta Baluffi	019061	
Lombardia	Cremona	Offanengo	019062	
Lombardia	Cremona	Olmeneta	019063	
Lombardia	Cremona	Ostiano	019064	
Lombardia	Cremona	Paderno Ponchielli	019065	
Lombardia	Cremona	Persico Dosimo	019068	
Lombardia	Cremona	Pescarolo ed Uniti	019069	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Lombardia	Cremona	Pessina Cremonese	019070	
Lombardia	Cremona	Piadena Drizzona	019116	
Lombardia	Cremona	Pieve d'Olmi	019074	
Lombardia	Cremona	Pieve San Giacomo	019075	
Lombardia	Cremona	Pizzighettone	019076	
Lombardia	Cremona	Pozzaglio ed Uniti	019077	
Lombardia	Cremona	Ricengo	019079	
Lombardia	Cremona	Ripalta Arpina	019080	
Lombardia	Cremona	Rivarolo del Re ed Uniti	019083	
Lombardia	Cremona	Robecco d'Oglio	019085	
Lombardia	Cremona	Romanengo	019086	
Lombardia	Cremona	Salvirola	019087	
Lombardia	Cremona	San Bassano	019088	
Lombardia	Cremona	San Daniele Po	019089	
Lombardia	Cremona	San Giovanni in Croce	019090	
Lombardia	Cremona	San Martino del Lago	019091	
Lombardia	Cremona	Scandolara Ravara	019092	
Lombardia	Cremona	Scandolara Ripa d'Oglio	019093	
Lombardia	Cremona	Sesto ed Uniti	019095	
Lombardia	Cremona	Solarolo Rainerio	019096	
Lombardia	Cremona	Soncino	019097	
Lombardia	Cremona	Soresina	019098	
Lombardia	Cremona	Sospiro	019099	
Lombardia	Cremona	Spinadesco	019100	
Lombardia	Cremona	Spineda	019101	
Lombardia	Cremona	Stagno Lombardo	019103	
Lombardia	Cremona	Ticengo	019104	
Lombardia	Cremona	Tornata	019106	
Lombardia	Cremona	Torre de' Picenardi	019107	
Lombardia	Cremona	Torricella del Pizzo	019108	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Lombardia	Cremona	Trigolo	019110	
Lombardia	Cremona	Vescovato	019113	
Lombardia	Cremona	Volongo	019114	
Lombardia	Cremona	Voltido	019115	
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	020001	
Lombardia	Mantova	Asola	020002	
Lombardia	Mantova	Bagnolo San Vito	020003	
Lombardia	Mantova	Borgo Mantovano	020072	
Lombardia	Mantova	Borgo Virgilio	020071	
Lombardia	Mantova	Borgocarbonara	020073	
Lombardia	Mantova	Bozzolo	020007	
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	020008	
Lombardia	Mantova	Casalmoro	020010	
Lombardia	Mantova	Casaloldo	020011	
Lombardia	Mantova	Casalromano	020012	
Lombardia	Mantova	Castel d'Ario	020014	
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	020015	
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	020013	
Lombardia	Mantova	Castellucchio	020016	
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	020017	
Lombardia	Mantova	Cavriana	020018	
Lombardia	Mantova	Ceresara	020019	
Lombardia	Mantova	Commessaggio	020020	
Lombardia	Mantova	Curtatone	020021	
Lombardia	Mantova	Dosolo	020022	
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	020024	
Lombardia	Mantova	Gazzuolo	020025	
Lombardia	Mantova	Goito	020026	
Lombardia	Mantova	Gonzaga	020027	
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	020028	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Lombardia	Mantova	Magnacavallo	020029	
Lombardia	Mantova	Mantova	020030	
Lombardia	Mantova	Marcaria	020031	
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	020032	
Lombardia	Mantova	Marmirolo	020033	
Lombardia	Mantova	Medole	020034	
Lombardia	Mantova	Moglia	020035	
Lombardia	Mantova	Monzambano	020036	
Lombardia	Mantova	Motteggiana	020037	
Lombardia	Mantova	Ostiglia	020038	
Lombardia	Mantova	Pegognaga	020039	
Lombardia	Mantova	Piubega	020041	
Lombardia	Mantova	Poggio Rusco	020042	
Lombardia	Mantova	Pomponesco	020043	
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	020044	
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	020045	
Lombardia	Mantova	Quingentole	020046	
Lombardia	Mantova	Quistello	020047	
Lombardia	Mantova	Redonesco	020048	
Lombardia	Mantova	Rivarolo Mantovano	020050	
Lombardia	Mantova	Rodigo	020051	
Lombardia	Mantova	Roncoferraro	020052	
Lombardia	Mantova	Roverbella	020053	
Lombardia	Mantova	Sabbioneta	020054	
Lombardia	Mantova	San Benedetto Po	020055	
Lombardia	Mantova	San Giacomo delle Segnate	020056	
Lombardia	Mantova	San Giorgio Bigarello	020057	
Lombardia	Mantova	San Giovanni del Dosso	020058	
Lombardia	Mantova	San Martino dall'Argine	020059	
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	020060	



Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica	020061	
Lombardia	Mantova	Serravalle a Po	020062	
Lombardia	Mantova	Solferino	020063	
Lombardia	Mantova	Sustinente	020064	
Lombardia	Mantova	Suzzara	020065	
Lombardia	Mantova	Viadana	020066	
Lombardia	Mantova	Villimpenta	020068	
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	020070	
Veneto	Padova	Abano Terme	028001	
Veneto	Padova	Agna	028002	
Veneto	Padova	Albignasego	028003	
Veneto	Padova	Anguillara Veneta	028004	
Veneto	Padova	Arquà Petrarca	028005	
Veneto	Padova	Arre	028006	
Veneto	Padova	Arzergrande	028007	
Veneto	Padova	Bagnoli di Sopra	028008	
Veneto	Padova	Baone	028009	
Veneto	Padova	Barbona	028010	
Veneto	Padova	Battaglia Terme	028011	
Veneto	Padova	Boara Pisani	028012	
Veneto	Padova	Borgo Veneto	028107	
Veneto	Padova	Bovolenta	028014	
Veneto	Padova	Brugine	028015	
Veneto	Padova	Campodoro	028018	
Veneto	Padova	Candiana	028021	
Veneto	Padova	Carceri	028022	
Veneto	Padova	Cartura	028026	
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	028027	
Veneto	Padova	Casalserugo	028028	
Veneto	Padova	Castelbaldo	028029	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Padova	Cervarese Santa Croce	028030	
Veneto	Padova	Cinto Euganeo	028031	
Veneto	Padova	Codevigo	028033	
Veneto	Padova	Conselve	028034	
Veneto	Padova	Correzzola	028035	
Veneto	Padova	Due Carrare	028106	
Veneto	Padova	Este	028037	
Veneto	Padova	Galzignano Terme	028040	
Veneto	Padova	Gazzo	028041	
Veneto	Padova	Granze	028043	
Veneto	Padova	Legnaro	028044	
Veneto	Padova	Limena	028045	SUD A4
Veneto	Padova	Lozzo Atestino	028047	
Veneto	Padova	Maserà di Padova	028048	
Veneto	Padova	Masi	028049	
Veneto	Padova	Megliadino San Vitale	028052	
Veneto	Padova	Merlara	028053	
Veneto	Padova	Mestrino	028054	
Veneto	Padova	Monselice	028055	
Veneto	Padova	Montagnana	028056	
Veneto	Padova	Montegrotto Terme	028057	
Veneto	Padova	Noventa Padovana	028058	SUD A4
Veneto	Padova	Ospedaletto Euganeo	028059	
Veneto	Padova	Padova	028060	SUD A4
Veneto	Padova	Pernumia	028061	
Veneto	Padova	Piacenza d'Adige	028062	
Veneto	Padova	Piazzola sul Brenta	028063	
Veneto	Padova	Piove di Sacco	028065	
Veneto	Padova	Polverara	028066	
Veneto	Padova	Ponso	028067	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Padova	Ponte San Nicolò	028069	
Veneto	Padova	Pontelongo	028068	
Veneto	Padova	Pozzonovo	028070	
Veneto	Padova	Rovolon	028071	
Veneto	Padova	Rubano	028072	
Veneto	Padova	Saccolongo	028073	
Veneto	Padova	San Pietro Viminario	028079	
Veneto	Padova	Sant'Angelo di Piove di Sacco	028082	
Veneto	Padova	Sant'Elena	028083	
Veneto	Padova	Sant'Urbano	028084	
Veneto	Padova	Saonara	028085	
Veneto	Padova	Selvazzano Dentro	028086	
Veneto	Padova	Solesino	028087	
Veneto	Padova	Stanghella	028088	
Veneto	Padova	Teolo	028089	
Veneto	Padova	Terrassa Padovana	028090	
Veneto	Padova	Torreglia	028092	
Veneto	Padova	Tribano	028094	
Veneto	Padova	Urbana	028095	
Veneto	Padova	Veggiano	028096	
Veneto	Padova	Vescovana	028097	
Veneto	Padova	Vighizzolo d'Este	028098	
Veneto	Padova	Vigonza	028100	SUD A4
Veneto	Padova	Villa Estense	028102	
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	028103	
Veneto	Padova	Vo'	028105	
Veneto	Rovigo	Adria	029001	
Veneto	Rovigo	Ariano nel Polesine	029002	
Veneto	Rovigo	Arquà Polesine	029003	
Veneto	Rovigo	Badia Polesine	029004	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Rovigo	Bagnolo di Po	029005	
Veneto	Rovigo	Bergantino	029006	
Veneto	Rovigo	Bosaro	029007	
Veneto	Rovigo	Calto	029008	
Veneto	Rovigo	Canaro	029009	
Veneto	Rovigo	Canda	029010	
Veneto	Rovigo	Castelguglielmo	029011	
Veneto	Rovigo	Castelmassa	029012	
Veneto	Rovigo	Castelnovo Bariano	029013	
Veneto	Rovigo	Ceneselli	029014	
Veneto	Rovigo	Ceregnano	029015	
Veneto	Rovigo	Corbola	029017	
Veneto	Rovigo	Costa di Rovigo	029018	
Veneto	Rovigo	Crespino	029019	
Veneto	Rovigo	Ficarolo	029021	
Veneto	Rovigo	Fiesso Umbertiano	029022	
Veneto	Rovigo	Frassinelle Polesine	029023	
Veneto	Rovigo	Fratte Polesine	029024	
Veneto	Rovigo	Gaiba	029025	
Veneto	Rovigo	Gavello	029026	
Veneto	Rovigo	Giacciano con Baruchella	029027	
Veneto	Rovigo	Guarda Veneta	029028	
Veneto	Rovigo	Lendinara	029029	
Veneto	Rovigo	Loreo	029030	
Veneto	Rovigo	Lusia	029031	
Veneto	Rovigo	Melara	029032	
Veneto	Rovigo	Occhiobello	029033	
Veneto	Rovigo	Papozze	029034	
Veneto	Rovigo	Pettorazza Grimani	029035	
Veneto	Rovigo	Pincara	029036	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Rovigo	Polesella	029037	
Veneto	Rovigo	Pontecchio Polesine	029038	
Veneto	Rovigo	Porto Tolle	029039	
Veneto	Rovigo	Porto Viro	029052	
Veneto	Rovigo	Rosolina	029040	
Veneto	Rovigo	Rovigo	029041	
Veneto	Rovigo	Salara	029042	
Veneto	Rovigo	San Bellino	029043	
Veneto	Rovigo	San Martino di Venezze	029044	
Veneto	Rovigo	Stienta	029045	
Veneto	Rovigo	Taglio di Po	029046	
Veneto	Rovigo	Trecenta	029047	
Veneto	Rovigo	Villadose	029048	
Veneto	Rovigo	Villamarzana	029049	
Veneto	Rovigo	Villanova del Ghebbo	029050	
Veneto	Rovigo	Villanova Marchesana	029051	
Veneto	Venezia	Campagna Lupia	027002	
Veneto	Venezia	Campolongo Maggiore	027003	
Veneto	Venezia	Camponogara	027004	
Veneto	Venezia	Cavarzere	027006	
Veneto	Venezia	Chioggia	027008	
Veneto	Venezia	Cona	027010	
Veneto	Venezia	Dolo	027012	SUD A4
Veneto	Venezia	Fiesso d'Artico	027014	
Veneto	Venezia	Fossò	027017	
Veneto	Venezia	Mira	027023	SUD A57 - Tangenziale di Mestre
Veneto	Venezia	Mirano	027024	SUD A57 - Tangenziale di Mestre
Veneto	Venezia	Pianiga	027028	SUD A4
Veneto	Venezia	Stra	027039	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Venezia	Venezia	027042	SUD A57 e a SUD dell'abitato di Burano nella Laguna di Venezia
Veneto	Venezia	Vigonovo	027043	
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	023002	
Veneto	Verona	Angiari	023003	
Veneto	Verona	Arcole	023004	
Veneto	Verona	Belfiore	023007	
Veneto	Verona	Bevilacqua	023008	
Veneto	Verona	Bonavigo	023009	
Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	023010	
Veneto	Verona	Bovolone	023012	
Veneto	Verona	Buttapietra	023016	
Veneto	Verona	Caldiero	023017	
Veneto	Verona	Casaleone	023019	
Veneto	Verona	Castagnaro	023020	
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	023021	
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	023022	SUD A4
Veneto	Verona	Cazzano di Tramigna	023024	
Veneto	Verona	Cerea	023025	
Veneto	Verona	Cologna Veneta	023027	
Veneto	Verona	Cognola ai Colli	023028	
Veneto	Verona	Concamarise	023029	
Veneto	Verona	Erbè	023032	
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	023037	
Veneto	Verona	Illasi	023039	
Veneto	Verona	Isola della Scala	023040	
Veneto	Verona	Isola Rizza	023041	
Veneto	Verona	Lavagno	023042	
Veneto	Verona	Legnago	023044	
Veneto	Verona	Mezzane di Sotto	023047	



Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Verona	Minerbe	023048	
Veneto	Verona	Montecchia di Crosara	023049	
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	023050	
Veneto	Verona	Mozzecane	023051	
Veneto	Verona	Nogara	023053	
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	023054	
Veneto	Verona	Oppeano	023055	
Veneto	Verona	Palù	023056	
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	023059	SUD A4
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	023060	
Veneto	Verona	Pressana	023061	
Veneto	Verona	Roncà	023063	
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	023064	
Veneto	Verona	Roverchiara	023065	
Veneto	Verona	Roveredo di Guà	023066	
Veneto	Verona	Salizzole	023068	
Veneto	Verona	San Bonifacio	023069	
Veneto	Verona	San Giovanni Ilarione	023070	
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	023071	
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	023073	
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	023075	
Veneto	Verona	Sanguinetto	023072	
Veneto	Verona	Soave	023081	
Veneto	Verona	Sommacampagna	023082	SUD A4
Veneto	Verona	Sona	023083	SUD A4
Veneto	Verona	Sorgà	023084	
Veneto	Verona	Terrazzo	023085	
Veneto	Verona	Tregnago	023087	
Veneto	Verona	Trevenuolo	023088	
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	023089	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Verona	Verona	023091	
Veneto	Verona	Veronella	023092	
Veneto	Verona	Vigasio	023094	
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	023095	
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	023096	
Veneto	Verona	Zevio	023097	
Veneto	Verona	Zimella	023098	
Veneto	Vicenza	Agugliaro	024001	
Veneto	Vicenza	Albettone	024002	
Veneto	Vicenza	Alonte	024003	
Veneto	Vicenza	Altavilla Vicentina	024004	SUD A4
Veneto	Vicenza	Arcugnano	024006	SUD A4
Veneto	Vicenza	Arzignano	024008	
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	024010	
Veneto	Vicenza	Barbarano Mossano	024124	
Veneto	Vicenza	Brendola	024015	
Veneto	Vicenza	Camisano Vicentino	024021	
Veneto	Vicenza	Campiglia dei Berici	024022	
Veneto	Vicenza	Castegnero	024027	
Veneto	Vicenza	Chiampo	024029	
Veneto	Vicenza	Gambellara	024043	
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	024046	
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	024047	
Veneto	Vicenza	Longare	024051	
Veneto	Vicenza	Lonigo	024052	
Veneto	Vicenza	Montebello Vicentino	024060	
Veneto	Vicenza	Montecchio Maggiore	024061	
Veneto	Vicenza	Montegalda	024064	
Veneto	Vicenza	Montegaldella	024065	
Veneto	Vicenza	Montorso Vicentino	024068	

Regione	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note
Veneto	Vicenza	Nanto	024071	
Veneto	Vicenza	Noventa Vicentina	024074	
Veneto	Vicenza	Orgiano	024075	
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	024079	
Veneto	Vicenza	Sarego	024098	
Veneto	Vicenza	Sossano	024102	
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	024108	
Veneto	Vicenza	Val Liona	024123	
Veneto	Vicenza	Vicenza	024116	SUD A4
Veneto	Vicenza	Villaga	024117	
Veneto	Vicenza	Zermeghedo	024120	
Veneto	Vicenza	Zovencedo	024121	

## Allegato 2

### **Procedure per invio di pollame al macello (Zone A e B)**

- a) Visita clinica per tutti i volatili nelle 48 ore precedenti il primo carico. Durante tutta la durata del carico deve essere effettuato il controllo dello stato sanitario degli animali e qualsiasi sospetto clinico deve comportare l'arresto della movimentazione e l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici del caso.
- b) Prelievo di:
  - i) Almeno 20 tamponi tracheali fino ad un massimo di 60 campioni per allevamento
  - ii) Almeno 5 campioni di sangue per capannone, fino a un massimo di 30 campioni per allevamentoI tamponi dovranno essere effettuati in via prioritaria su animali morti, malati o moribondi, se presenti al momento del carico. I campioni devono essere raccolti in maniera omogenea all'interno dei capannoni, in modo tale da garantire la rappresentatività della situazione sanitaria in tutte le parti degli stessi. I campioni di cui al punto ii) non vanno ripetuti nel caso il carico si prolunghi per più giorni.
- c) Il prelievo deve essere effettuato:
  - i) 48 ore prima del primo carico; nel caso di movimentazione prevista il lunedì, è consentito effettuare il campionamento il venerdì precedente;
  - ii) Il prelievo, limitatamente ai soli tamponi tracheali, va ripetuto ogni 48 ore fino al completamento del carico

### **Procedure per movimentazione di pollame nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR)**

Procedure per la movimentazione di pollame verso il macello in Zona di Ulteriore Restrizione:

- a) Visita clinica per tutti i volatili nelle 24 ore precedenti il primo carico. Durante tutta la durata del carico deve essere effettuato il controllo dello stato sanitario degli animali e qualsiasi sospetto clinico deve comportare l'arresto della movimentazione e l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici del caso.
- b) Prelievo di 30 tamponi tracheali per capannone fino ad un massimo di 150 per allevamento, equamente distribuiti. Pena la preclusione dell'invio al macello, il giorno del carico, devono obbligatoriamente essere compresi nel campionamento, quando presenti, animali morti, moribondi, malati, disvitali o di scarto;
- c) Il prelievo deve essere effettuato:
  - i) 48 ore prima del primo carico per tacchini da carne, galline ovaiole, anatre e oche; nel caso di macellazione prevista il lunedì, è consentito effettuare il campionamento il venerdì precedente;
  - ii) (72 ore prima del primo carico per i volatili diversi da quelli riportati al punto precedente;
  - iii) Il prelievo va ripetuto ogni 48 ore fino al completamento del carico

Procedure per la movimentazione di pollame vivo in Zona di Ulteriore Restrizione

- a) Visita clinica per tutti i volatili nelle 24 ore precedenti il primo carico. Durante tutta la durata del carico deve essere effettuato il controllo dello stato sanitario degli animali e qualsiasi sospetto clinico deve comportare l'arresto della movimentazione e l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici del caso.
- b) Prelievo di 30 tamponi tracheali per capannone fino ad un massimo di 150 per allevamento, equamente distribuiti. Pena la preclusione dell'invio al macello, il giorno del carico, devono obbligatoriamente essere compresi nel campionamento, quando presenti, animali morti, moribondi, malati, disvitali o di scarto;
- c) Il prelievo deve essere effettuato:
  - i) 48 ore prima del primo carico; nel caso di movimentazione prevista il lunedì, è consentito effettuare il campionamento il venerdì precedente;
  - ii) Il prelievo va ripetuto ogni 72 ore fino al completamento del carico





# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza  
contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2021/14

Allegati:

Al Segretariato Generale  
Sede

Alle Regioni e Province Autonome Servizi  
Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della salute  
– NAS

Organizzazioni di categoria del settore avicolo  
e, p.c.

IZS delle Venezie  
Centro di riferimento nazionale per l'influenza  
aviaria

Commissione Europea  
DG SANTE

ISPRA  
[vittorio.guberti@isprambiente.it](mailto:vittorio.guberti@isprambiente.it)

MiPAAF

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

**Oggetto:** Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale di cui all'oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio 3  
Dott. Luigi Ruocco  
*f.to Luigi Ruocco \**

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti [a.maroni@sanita.it](mailto:a.maroni@sanita.it) tel 06. 59946814



**Indicazioni per i campionamenti in Regione del Veneto a seguito del provvedimento nazionale prot. n. 27237- 22/11/2021-DGSAF – agg. al 30/11/21-**

**MOVIMENTAZIONE POLLAME NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZUR, ZS, ZP)**

1. Vietato l'accasamento di tutte le specie avicole in ZP e ZS, nell'intera ZUR divieto di accasamento di tacchini da carne derogabile solo da Ministero previo parere del CRN-IA
2. Possibile la movimentazione dei volatili esclusivamente in deroga alle seguenti condizioni:

<b>Specie animale</b>	<b>Visita clinica*</b>	<b>Matrice prelievi **</b>	<b>Tempistica prelievi</b>
<b>Tacchini da carne Galline ovaiole Anatre e oche</b>  <b>Verso il macello</b>	Nelle <b>24 h</b> precedenti il primo carico: segnalazioni di sintomatologia sospetta, controllo mortalità e parametri produttivi  <b>Da ripetere ogni 24 h da ZP; ogni 48 h da ZS; ogni 48h (ogni 72h nel weekend) in ZUR</b>	<b>Da ZP: 60 TT per capannone Da ZS e ZUR: 30 TT per capannone fino ad un massimo di 150</b>	<b>48 h precedenti primo carico da ZS e ZUR, 24 h precedenti primo carico da ZP<sup>^</sup></b>  <b>Solo per ZS e ZUR per la macellazione di lunedì mattina valgono i prelievi fatti al venerdì precedente</b>
<b>Altri volatili al macello (polli, faraone, riproduttori, galletti, ecc.)</b>  <b>Verso il macello</b>	Nelle <b>24 h</b> precedenti il primo carico: segnalazioni di sintomatologia sospetta, controllo mortalità e parametri produttivi  <b>Da ripetere ogni 24 h da ZP; ogni 48 h da ZS; ogni 48h (ogni 72h nel weekend) in ZUR</b>	<b>Da ZP: 60 TT per capannone Da ZS e ZUR: 30 TT per capannone fino ad un massimo di 150</b>  <b>solo per i broiler da ZP: includere oltre ai TT anche 5 carcasse/capannone fino ad un massimo di 20 (o in alternativa teste e colli)</b>	<b>72 h precedenti primo carico da ZUR, 48 h precedenti primo carico da ZS, 24 h precedenti primo carico da ZP<sup>^</sup></b>  <b>Solo per ZS e ZUR per la macellazione di lunedì mattina valgono i prelievi fatti al venerdì precedente<sup>^</sup></b>
<b>Animali da vita (pollastre)</b>	Nelle <b>24 h</b> precedenti il primo carico: segnalazioni di sintomatologia sospetta, controllo mortalità e dei parametri produttivi	<b>30 TT per capannone fino ad un massimo di 150</b>	<b>48 h precedenti il primo carico</b>  <b>Da ripetere ogni 48 ore da ZS e 72 h da ZUR</b>

<sup>^</sup> Il carico degli animali in ZP deve essere concluso in meno di 48 ore. I carichi che richiedono tempistiche superiori alle 48 ore devono essere autorizzati dall'Autorità competente. In questo caso è necessario prevedere un nuovo il prelievo del set di campioni in accordo con il laboratorio esecutore delle analisi.

Da Zona A, B e ZUR: il prelievo (limitatamente ai TT) va ripetuto ogni 48h, fino al completamento del carico.

\* Qualsiasi sospetto clinico deve comportare l'arresto della movimentazione durante tutta la durata del carico e l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici del caso.

\*\* I tamponi tracheali (TT) vanno prelevati **obbligatoriamente** sugli animali morti (al massimo il giorno prima e che non siano stati congelati) o morenti, malati, o disvitali. I restanti campioni per arrivare ai 30 o 60 per capannone si effettuano come al solito sugli animali vivi, facendo molta attenzione a fare il prelievo correttamente in trachea e in modo omogeneo all'interno del capannone (avanti, al centro e in coda).

## **MONITORAGGI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZUR e ZP)**

<b>Tipo di Zona</b>	<b>Tacchini da carne</b>	<b>Galline Ovaiole</b>	<b>Altre Specie</b>
<b>ZUR</b>	<b>Sorveglianza Passiva</b> <sup>(1)</sup> x tutte le specie		
<b>ZP</b>	<b>Sorveglianza Attiva</b> su tacchini > 30 giorni e galline ovaiole mediante tamponi tracheali su 5 morti di recente o su soggetti malati o moribondi per capannone con le seguenti cadenze: <ul style="list-style-type: none"><li>- almeno una volta a settimana negli allevamenti di tacchini;</li><li>- 1 volta ogni 14 giorni per gli allevamenti di galline ovaiole.</li></ul>		

<sup>(1)</sup> La sorveglianza nella ZUR è basata sull'immediata segnalazione di qualsiasi variazione anche minima nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova; sono previsti i campioni standard (TT su tutti i morti presenti fino ad un massimo di 20 per allevamento).

### **Misure da applicare in zona di sorveglianza (ZS) fuori dalla ZUR**

#### **Vietati tutti gli spostamenti**

- **In deroga: la Regione può permettere la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della ZS. I controlli da effettuare verranno stabiliti di volta in volta nelle rispettive deroghe tramite i protocolli standard.**
- Le carcasse possono essere avviate alla distruzione, ma i veicoli destinati al trasporto devono essere puliti e disinfettati senza indugio
- È vietata, salvo autorizzazione del veterinario Ufficiale, la rimozione o lo spargimento della pollina

**Per gli altri adempimenti far riferimento al Provvedimento sull'istituzione della nuova ZUR del 22/11/2021 n. 0027237-22/11/2021-DGSAF-MDS-P**

## Controlli sugli allevamenti della Regione Veneto in Aree A e B, fuori dalle zone di restrizione (ZP, ZS, ZUR)

### DESTINATI AL MACELLO

Specie animale	Visita clinica*	Prelievi e tempistiche
Tacchini da carne per macello e ovaiole a fine ciclo	48 h precedenti il primo carico	<ul style="list-style-type: none"><li>- 20 tamponi tracheali fino ad un massimo di 60 campioni per allevamento</li><li>- Almeno 5 campioni di sangue per capannone, fino a un massimo di 30 campioni per allevamento</li></ul> <p>Il prelievo deve essere effettuato: i) 48 ore prima del primo carico; nel caso di movimentazione prevista il lunedì, è consentito effettuare il campionamento il venerdì precedente; ii) Il prelievo, limitatamente ai soli tamponi tracheali, va ripetuto ogni 48 ore fino al completamento del carico</p>

\* Durante tutta la durata del carico deve essere effettuato il controllo dello stato sanitario degli animali e qualsiasi sospetto clinico deve comportare l'arresto della movimentazione e l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici del caso.

## Monitoraggi in allevamenti della Regione Veneto in zone non A e non B

Specie animale	Tempistica controlli
Tutte le specie avicole	<b>Sorveglianza passiva:</b> La sorveglianza è basata basate sull'immediata segnalazione di qualsiasi variazione anche minima nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova; sono previsti i campioni standard ( <b>TT su <u>tutti i morti presenti</u> fino ad un massimo di 20 per allevamento</b> ).

Quando in allevamento siano necessari trattamenti antibiotici o accertamenti per presenza di patologie, il veterinario aziendale deve esserne informato e, se trattasi di tacchini da carne, ovaiole o svezinatori con animali > 3 settimane, insieme al veterinario ufficiale verrà valutata la necessità di effettuare il prelievo per ricerca IA

## Attività di Sorveglianza in Aziende a contatto

Tipo di Zona	Tutte le specie
Ovunque in Regione Veneto	TT su <u>tutti i morti presenti</u> fino ad un massimo di 20 per allevamento preferendo la raccolta di tamponi nei capannoni che presentano la maggiore mortalità nel momento del sospetto.  <b>Frequenza:</b> 2 volte a settimana